

Allegato 1

Regolamento UE n. 1308/2013

DM MiPAAFT n. 3893 del 04/04/2019 – DM MiPAAF n. 6986 del 02/07/2020

DD MiPAAF n. 9193815 del 30/09/2020

**Disposizioni Regionali di Attuazione per l'ammissione ai finanziamenti
previsti per la misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi"
Campagna 2020/2021**



PREMESSA

La Regione Basilicata, nell'ambito delle risorse del Piano Nazionale di Sostegno del vino per la campagna 2020/2021, Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali del 5 marzo 2020 n. 1355, risulta avere una disponibilità finanziaria per la misura Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi pari ad € 413.605,30.

Del suddetto importo, la quota che viene messa a bando per cofinanziare i progetti ammessi afferenti la campagna 2020/2021 è pari ad € 364.023,35, tale somma potrà eventualmente essere variata a seguito della rimodulazione tra le diverse misure del PNS Vino, mentre la quota residua di € 49.581,95 viene utilizzata per il pagamento del saldo del 20% dei progetti dell'annualità 2019/2020 che hanno già ricevuto l'80% di quanto spettante.

Per l'attuazione di tale misura il Ministero, con Decreto n. 3893 del 4/4/2019 (indicato come Decreto nelle presenti disposizioni), modificato dal DM n. 6986 del 02/07/2020, e con il Decreto Direttoriale del Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità agroalimentare, della Pesca e dell'Ippica n. 9193815 del 30/09/2020 (indicato come Avviso nelle presenti disposizioni), ha stabilito le modalità attuative, prevedendo, tra l'altro, i requisiti dei soggetti beneficiari ed attuatori che possono accedere ai fondi previsti dalla misura, la tipologia delle azioni ammissibili, il contenuto dei progetti, l'entità del sostegno, la possibilità per le Regioni di adottare proprie disposizioni per emanare bandi in conformità a quanto previsto nelle disposizioni nazionali, potendo prevedere eventuali criteri selettivi, i termini e le modalità di presentazione dei progetti, i criteri di valutazione e di priorità. In virtù di ciò la Regione Basilicata adotta proprie disposizioni al fine di favorire la più ampia partecipazione delle imprese al bando regionale di promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi, tenendo conto delle dimensioni economiche e strutturali delle imprese lucane.

Ai sensi del presente provvedimento le definizioni che si intendono adottare sono quelle riportate all'art. 2 del **Decreto**.

1 SOGGETTI PROPONENTI E REQUISITI

Accedono alla misura Promozione i seguenti soggetti proponenti:

- a) le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;

- b) le organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'art. 152 del Reg. UE n. 1308/2013;
- c) le associazioni di organizzazioni di produttori di vino, come definite dall'art. 156 del Reg. UE n. 1308/2013;
- d) le organizzazioni interprofessionali, come definite dall'art. 157 del Reg. UE n. 1308/2013;
- e) i Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della L. n. 238 del 12/12/2016 e le loro associazioni e federazione;
- f) i produttori di vino, come definiti all'art. 2 del **Decreto**;
- g) i soggetti pubblici, come definiti all'art. 2 del **Decreto**, con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;
- h) le associazioni temporanee di impresa e di scopo costituite o costituite dai soggetti di cui alle lett. *a), b) c), d), e), f), g) e i)*;
- i) i consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lettere *a), e), f) e g)*;
- j) le reti di impresa composte da soggetti di cui alla precedente lettera *f)*.

I soggetti pubblici di cui alla lettera *g)* partecipano ai progetti esclusivamente nell'ambito delle associazioni di cui alla lettera *h)*, ma non contribuiscono con propri apporti finanziari e non possono essere il solo beneficiario.

I soggetti proponenti devono possedere adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione in termini di quantità, al fine di rispondere alla domanda del mercato a lungo termine.

I soggetti proponenti devono altresì possedere a sufficienti capacità tecniche per far fronte alle specifiche esigenze degli scambi con i Paesi Terzi e adeguate risorse finanziarie per garantire la realizzazione quanto più efficace possibile del progetto.

2 PRODOTTI OGGETTO DI PROMOZIONE

La promozione riguarda le seguenti categorie di vini confezionati, di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2 e dell'Allegato VII – Parte II del Reg. UE n. 1308/2013:

- a) Vini a Denominazioni di Origine Protetta
- b) Vini a Indicazione Geografica Protetta
- c) Vini spumanti di qualità
- d) Vini spumanti di qualità aromatici

e) Vini con l'indicazione della varietà.

I progetti non possono riguardare esclusivamente i vini con l'indicazione varietale di cui alla lett. e) e/o i vini di cui alle lettere c) e d) senza indicazione geografica.

Le caratteristiche dei vini di cui sopra sono quelle previste dalla normativa europea e nazionale vigenti alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

3 TIPOLOGIE DI PROGETTI

Ai sensi dell'art. 10 comma 3 del **Decreto** la Regione Basilicata per la campagna 2020/2021 non attiva i progetti multiregionali.

I progetti **REGIONALI**, la cui domanda di contributo è presentata alla Regione in cui il soggetto ha la sede legale e/o operativa, sono ammissibili a finanziamento a valere sui fondi di quota regionale e prevedono la promozione delle produzioni regionali.

Il contributo minimo ammissibile per i progetti regionali non può essere inferiore a € 30.000,00, pena l'esclusione. La dotazione regionale per tali progetti è di € 364.023,35.

Qualora la dotazione finanziaria assegnata alla Regione non sia sufficiente a garantire l'erogazione del contributo a tutti i progetti presentati, sarà redatta una graduatoria sulla base dei criteri di valutazione di cui al punto 8.

I progetti regionali hanno durata dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021 nel caso in cui i beneficiari richiedano il pagamento anticipato del contributo; qualora i beneficiari non chiedano il pagamento anticipato del contributo, le attività di promozione sono effettuate dal 1° aprile 2021 al 30 agosto 2021.

I soggetti proponenti di cui al punto 1 possono presentare o partecipare ad un solo progetto per ciascuna delle tipologie previste all'art. 5 del **Decreto**, ossia *nazionale, regionale e multiregionale*.

4 ENTITA' DEL CONTRIBUTO

In ottemperanza a quanto disposto dal Reg. UE 132/2020, per la durata in vigore di detto Regolamento, a partire dall'annualità 2020/2021, in deroga a quanto previsto dall'art. 13 comma 1 del **Decreto**, così come stabilito dall'art. 6 del DM MiPAAF n. 6986 del 02/07/2020, l'importo del contributo a valere sui fondi europei è pari al massimo al 60% delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, tale contributo potrà essere integrato con fondi regionali, solo se saranno resi disponibili nel bilancio regionale e comunque per un importo ulteriore massimo del

30%, in modo tale che l'ammontare complessivo del contributo da erogare, somma del contributo comunitario e dell'eventuale integrazione regionale, non superi il 90% delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.

Nel caso in cui non sia possibile disporre dell'integrazione regionale al contributo comunitario l'importo massimo del contributo erogabile per le azioni da realizzare è pari al 60% dell'importo totale del progetto presentato ed approvato.

Qualora il progetto sia presentato da imprese private e/o contenga anche una sola azione rivolta in modo inequivocabile e diretto alla promozione ed alla pubblicità di uno o più marchi commerciali, l'integrazione del contributo regionale non viene erogata.

Non è consentita la cumulabilità con altri aiuti pubblici anche ai fini della percentuale massima di finanziamento.

L'imposta sul valore aggiunto è ammissibile a contributo solo nel caso in cui rappresenti un costo puro per il beneficiario. Ai fini dell'eventuale rimborso, il beneficiario deve dimostrare che l'importo pagato non è stato recuperato ed è iscritto come onere nei conti del beneficiario.

Il contributo minimo ammissibile per progetto non può essere inferiore a € 30.000,00, pena l'esclusione.

Ciascun soggetto proponente deve richiedere, pena l'esclusione, un contributo minimo per Paese Terzo o mercato del Paese Terzo destinatario un contributo minimo pari a €. 10.000,00.

Ciascun soggetto partecipante deve richiedere, pena l'esclusione del soggetto proponente, per Paese terzo o mercato del Paese Terzo destinatario un contributo minimo pari a €. 5.000,00.

Qualora il soggetto partecipante rendiconti, in relazione a tale richiesta di contributo, un importo che determini un contributo inferiore ammesso a €. 3.500,00, le spese effettuate da tale soggetto partecipante nello specifico Paese terzo o mercato del Paese Terzo non vengono riconosciute.

5 DISPONIBILITÀ DI PRODOTTO E CONTRIBUTO RICHIEDIBILE

I soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del punto 1, per poter presentare domanda di contributo, devono avere nella voce "totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato" estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2019 del registro dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari almeno a 26.000 litri. Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j) del punto 1, ciascun soggetto partecipante produttore di vino deve avere nella voce "totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato" estratto dalla



giacenza alla chiusura del 31 luglio 2019 del registro dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato pari almeno a 5.200 litri.

Per i soggetti proponenti di cui alla lett. f) del punto 1, qualora rientrino nella categoria delle medie o grandi imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 5% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto. In caso di soggetti proponenti di cui alla lett. f) del punto 1, appartenenti alla categoria di micro e piccole imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 10% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto. Si precisa, altresì, che il soggetto proponente è tenuto al rispetto del limite di contributo massimo richiedibile sopra indicato nel complesso delle domande di contributo che presenta a valere su tutte le tipologie di progetto di cui al comma 1 dell'art. 5 del **Decreto**, per l'esercizio finanziario comunitario 2020/2021.

Per i soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j) del punto 1, per ciascun soggetto partecipante di cui alla lett. f) del punto 1, appartenente alla categoria delle medie e grandi imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 5% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto. Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j) del punto 1, per ciascun soggetto partecipante di cui alla lett. f) del punto 1, appartenente alla categoria di micro e piccole imprese, il contributo massimo richiedibile è pari al 10% del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto. Si precisa, altresì, che ciascun soggetto partecipante è tenuto al rispetto del limite di contributo massimo richiedibile sopra indicato nel complesso delle domande di contributo che presenta a valere su tutte le tipologie di progetto di cui al comma 1 dell'art. 5 del **Decreto**, per l'esercizio finanziario comunitario 2019/2020.

6 CAPACITÀ TECNICHE E FINANZIARIE

Il soggetto proponente, o il soggetto incaricato dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, deve aver realizzato, anche senza il sostegno di cui all'art. 45 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, nel triennio precedente alla presentazione del progetto, almeno una delle azioni o sub-azioni elencate all'**Allegato M** dell'**Avviso**.

Il soggetto proponente, o in alternativa ciascun soggetto partecipante, deve presentare una idonea referenza bancaria, rilasciata da istituto bancario operante in uno dei Paesi dell'Unione europea, redatta conformemente all'**Allegato C** dell'**Avviso**.

7 AZIONI AMMISSIBILI

Sono ammissibili le seguenti azioni da attuare in uno o più Paesi terzi o mercati di Paesi terzi.

- a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare e di ambiente;
- b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
- c) campagne di informazione, in particolare, sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione;
- d) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione; la spesa per tale azione non deve superare il 3% dell'importo complessivo del progetto presentato:

L'**Avviso**, predisposto dal Ministero definisce all'**Allegato M** le sub-azioni ammissibili a contributo, le relative spese esigibili e le modalità di certificazione delle stesse.

I soggetti proponenti possono proporre, nell'ambito delle azioni di cui all'articolo 7 comma 1 del **Decreto**, la realizzazione di sub-azioni non contenute nell'**Allegato M**, che possono riguardare esclusivamente attività di comunicazione e di promozione svolte attraverso la rete internet o di *digital marketing*.

Qualora i soggetti proponenti prevedano la realizzazione di sub-azioni non contenute nell'**Allegato M** sono tenuti ad indicare per ciascuna di esse a quale azione, tra quelle indicate nell'articolo 7 comma 1 del **Decreto**, appartengono, attribuendo un codice rispetto a quelli attribuiti nell'**Allegato M**, e fornire per ciascuna di esse una descrizione particolareggiata dell'attività proposta, del target di pubblico a cui si rivolge e del ruolo svolto all'interno della strategia complessiva del progetto, nonché un dettaglio dei costi praticati, comprensivo dei costi unitari che la compongono.

8 REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEL PROGETTO

Il progetto, per essere ammesso al contributo, deve contenere, pena l'esclusione:

- a) l'indicazione dei soggetti partecipanti al progetto di promozione;
- b) una descrizione dettagliata delle azioni che si intendono realizzare;



- c) l'indicazione del/i Paese/i terzo/i e del/i mercato/i del/i Paese/i terzo/i interessato/i, corredata da una descrizione dettagliata del contesto socio-economico e delle dinamiche di mercato dei paesi terzi destinatari;
- d) una descrizione dei prodotti oggetto di promozione, riguardante la tipologia riconosciuta e/o denominazione d'origine nonché il posizionamento del prodotto stesso sul mercato;
- e) una descrizione dettagliata degli obiettivi del progetto e dell'impatto previsto;
- f) la descrizione della metodologia di misurazione dei risultati attesi;
- g) l'indicazione della durata del progetto ed il cronoprogramma delle azioni di promozione;
- h) il costo complessivo del progetto suddiviso per singole azioni di promozione, riferite ad ogni singolo Paese terzo e mercato del Paese terzo target; nonché il costo unitario di ciascuna sub azione.

Gli obiettivi individuati e l'impatto previsto sono, pena l'esclusione, definiti in termini quali-quantitativi di sviluppo della notorietà dei prodotti oggetto di promozione o di incremento delle vendite nei mercati target o di incremento di valore dei prodotti nei mercati individuati.

Gli obiettivi sono individuati sulla base di adeguate analisi di mercato e sono elaborati in modo da essere:

- a) specifici
- b) misurabili
- c) realizzabili
- d) pertinenti
- e) definiti nel tempo.

Il progetto, per essere ammesso al contributo, deve consistere in un insieme coerente di azioni idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

9 CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi i soggetti proponenti:

- a) diversi da quelli elencati al punto 1;
- b) che non possiedono adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione di cui al punto 5;
- c) che non hanno accesso a sufficienti capacità tecnica e finanziaria di cui al punto 6;
- d) che presentano progetti non conformi alle disposizioni del punto 3;

- e) che presentano progetti che non contengono quanto indicato al punto 8;
 - f) che presentano, in forma singola o associata, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, progetti per un importo complessivo di contributo superiore a 3 milioni di euro;
 - g) che presentano, in forma singola o associata, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, progetti per un importo complessivo di contributo difforme da quanto stabilito al punto 4;
 - h) che presentano, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, più di un progetto per la misura Promozione dell'OCM Vino per lo stesso Paese o mercato del Paese terzo. Tale previsione è valida anche in caso di progetti pluriennali in corso;
 - i) che presentano progetti che contengono unicamente le azioni di cui alla lett. d) del punto 7;
- I soggetti proponenti di cui alle di cui al punto 1 lett. a), b) c), d), h), i) e j) sono esclusi qualora al loro interno anche un solo soggetto partecipante al progetto di promozione si trovi nelle condizioni definite dalla lett. f) ed h) del presente punto.

10 VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Il Responsabile unico del procedimento (R.U.P.) e i due assistenti verranno nominati con successivo provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Produzioni Vegetali e Silvicultura Produttiva della Regione Basilicata.

Il Responsabile unico del procedimento (R.U.P.), con il supporto di due assistenti, verifica preliminarmente che il plico sia presentato secondo le modalità di cui al punto 11 del presente provvedimento e che contenga la documentazione ivi prevista.

Il R.U.P. accerta la sussistenza dei requisiti previsti ai punti 1, 2 e 3 delle presenti Disposizioni.

La mancanza di tali requisiti comporta l'esclusione del soggetto proponente. Verifica, inoltre, la conformità della domanda di contributo rispetto a quanto previsto punti 1, 2 e 3 delle presenti Disposizioni.

Il Comitato di valutazione regionale dei progetti presentati è costituito, ai sensi dell'art. 12 del **Decreto**, con successivo provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Produzioni Vegetali e Silvicultura Produttiva della Regione Basilicata; tale Comitato è composto da 3 funzionari della Regione Basilicata.

Il Comitato verifica che le azioni ed il progetto siano conformi a quanto richiesto ai punti 7 e 8 delle presenti disposizioni. La non conformità comporta l'esclusione del soggetto proponente.

Il Comitato effettua la valutazione dei costi relativi alle azioni programmate, anche avvalendosi della tabella dei costi di riferimento di cui all'**Allegato M dell'Avviso**.

Il Comitato verifica che non sussistano le cause di esclusione di cui al punto 9 delle presenti disposizioni.

Al termine dell'istruttoria ed applicati i criteri di priorità, il Comitato stila la graduatoria dei progetti eleggibili attribuendo a ciascuno di essi il punteggio di priorità in base a quanto definito all'**Allegato N dell'Avviso**.

A parità di punteggio, si applica quanto disposto all'art. 12, commi 4 e 5 del DM n. 3893 del 4/4/2019.

L'ufficio regionale competente notifica ai soggetti beneficiari, tramite posta elettronica certificata, la graduatoria definitiva assegnando un termine non superiore a 7 giorni entro il quale tali soggetti accettano o meno il contributo.

11 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti relativi alla campagna 2020/2021, a valere sui fondi quota regionale, devono pervenire, pena l'esclusione, alla Regione Basilicata, entro le ore 13.00 del 30 novembre 2020 completi di tutta la documentazione con una delle seguenti modalità:

1. via pec al seguente indirizzo ufficio.produzioni.vegetali@cert.regione.basilicata.it in formato pdf non modificabile;
2. in formato cartaceo, tramite corriere espresso o raccomandata o a mano, in un plico chiuso e sigillato, timbrato e firmato dal legale rappresentante su tutti i lembi, con l'indicazione del mittente e della seguente dicitura: "NON APRIRE - DOMANDA DI CONTRIBUTO OCM VINO, MISURA PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI - REGOLAMENTO (UE) N. 1308/13 DEL CONSIGLIO - ANNUALITA' 2019/2020",

al seguente indirizzo:

**Regione Basilicata – Dipartimento Politiche Agricole e Forestali
Ufficio Produzioni Vegetali e Silvicultura Produttiva
Viale Vincenzo Verrastro 10 – 85100 Potenza**

Il recapito del plico, contenente la domanda di contributo, è ad esclusivo rischio del mittente.

Nel plico sono inserite una lettera di accompagnamento alla domanda di contributo, redatta dal soggetto proponente in conformità al modello di cui all'**Allegato A** dell'**Avviso** e, pena l'esclusione, i seguenti documenti:

- a) **Allegato B** dell'**Avviso** (Dichiarazioni sostitutive di certificazione amministrativa e finanziaria), debitamente compilato da parte del soggetto proponente e di ciascun soggetto partecipante;
- b) Idonea referenza bancaria, rilasciata da istituto bancario operante in uno dei Paesi dell'Unione europea, redatta in conformità all'**Allegato C** dell'**Avviso**, tale documento deve essere presentato da ciascun partecipante;
- c) **Allegato D** dell'**Avviso** (Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia), debitamente compilato da parte del soggetto proponente e di ciascun soggetto partecipante, secondo le indicazioni ivi contenute;
- d) Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del punto 1, se il soggetto proponente e/o il soggetto partecipante appartiene alla categoria delle micro o piccole imprese, una dichiarazione redatta in conformità all'**Allegato E** dell'**Avviso** (Dichiarazione sostitutiva relativa alla qualifica di piccole e micro imprese);
- e) **Allegato F** dell'**Avviso** (Dati produttivi), redatto dal soggetto proponente e contenente i dati del soggetto proponente stesso e di tutti i soggetti partecipanti, qualora essi siano soggetti di cui alla lett. f) del punto 1. Nel caso in cui il soggetto proponente richieda il punteggio di priorità di cui alla lett. g), del comma 1, dell'art. 11 del Decreto è necessario compilare i fogli "Dichiarazione", "Dati produttivi" e il foglio "Conferimenti soci", se pertinente. Nel caso in cui il soggetto proponente non richieda il punteggio di priorità di cui alla lett. g), del comma 1, dell'art. 11 del Decreto è necessario compilare il foglio "Dichiarazione" e il foglio "Dati produttivi" unicamente per le colonne A, B, C e P;
- f) Il progetto, redatto dal soggetto proponente, in conformità all'**Allegato G** dell'**Avviso**
- g) **Allegato H** dell'**Avviso** (Dati tecnici, economici e finanziari del progetto), debitamente compilato dal soggetto proponente e contenente anche dati relativi al soggetto proponente stesso e ai soggetti partecipanti;
- h) **Allegato I** dell'**Avviso** (Cronoprogramma), debitamente compilato dal soggetto proponente;
- i) Curriculum aziendale dei soggetti proponenti e/o dei soggetti partecipanti, con la descrizione delle attività di promozione realizzate atte a dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnica così come definito al precedente punto 6. Qualora il possesso di tale requisito sia comprovato tramite uno o più soggetti terzi incaricati dello svolgimento dei servizi di direzione

tecnica e coordinamento del progetto, inserire il curriculum aziendale di tali soggetti. Tale documento deve essere firmato dal legale rappresentante;

j) Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del punto 1, copia conforme della visura camerale del soggetto proponente stesso e di tutti i soggetti partecipanti;

k) Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. a), e) (limitatamente alle Associazioni o Federazioni di consorzi di tutela) e i) (limitatamente alle Associazioni o Federazioni prive di iscrizione al Registro delle imprese) del punto 1, copia dello statuto ed un elenco degli associati al momento della presentazione della domanda di contributo firmato in ogni sua pagina dal legale rappresentante;

l) Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. h) e j) del punto 1, l'impegno a costituirsi in associazioni temporanee di impresa o di scopo o in reti di impresa, redatto in conformità all'**Allegato L** dell'**Avviso**. Nel caso in cui tali soggetti siano già costituiti al momento della presentazione della domanda, copia conforme dell'atto di costituzione dell'associazione temporanea tra imprese o copia del contratto di rete;

m) Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del punto 1, copia conforme dell'ultimo bilancio, oppure copia di altro documento da cui desumere il fatturato aziendale, del soggetto proponente stesso e di tutti i soggetti partecipanti;

n) Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del punto 1, con riferimento ai soggetti partecipanti di cui alla lett. f) del punto 1, solo nel caso in cui sia richiesto il punteggio di priorità di cui alla lett. g), comma 1, art. 11 del Decreto, copia conforme della documentazione di cui all'**Allegato F** dell'**Avviso** (Dati produttivi);

o) Nel caso di soggetti proponenti di cui alle lett. f), h), i) e j) del punto 1, per i soggetti partecipanti produttori di vino, copia conforme del documento di Giacenza alla chiusura campagna 2018/2019 per stato fisico Imbottigliato/Confezionato, relativo a tutti gli stabilimenti produttivi coinvolti nella produzione dei prodotti oggetto di promozione;

p) Il supporto elettronico sul quale sono riprodotti in formato elettronico i documenti di cui alle precedenti lettere del presente comma (nel caso dei documenti compilati in conformità agli allegati al presente Avviso nei formati originari di tali allegati, ".word" o ".xls" oppure ".pdf" nel caso degli ulteriori documenti).

In caso di incompletezza o irregolarità della documentazione di cui alle precedenti lett. a), b), c), d), e), i), j), k), l), m), n), o) e p) l'ufficio regionale competente assegna al proponente un termine non superiore a dieci giorni, decorrenti dalla notifica della richiesta, perché sia resa, integrata o

regolarizzata la documentazione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il soggetto proponente è escluso dalla procedura.

Il soggetto proponente dichiara, nell'**Allegato B** dell'**Avviso**, se intende ricevere, ai sensi dell'art. 26, par. 2, del Regolamento (UE) 2016/1150, l'anticipo del contributo comunitario.

Al fine di garantire il corretto impiego delle risorse finanziarie disponibili, il beneficiario, per l'esercizio finanziario comunitario 2020/2021, riceve, nel caso in cui richieda l'anticipo, il contributo conformemente a quanto dichiarato in domanda e nella misura massima ivi indicata.

Il soggetto proponente, nell'**Allegato B** dell'**Avviso**, dichiara se intende avvalersi della modalità di rendicontazione di cui all'art. 5, par. 3, del Regolamento (UE) 2016/1150.

12 MODIFICHE DEI SOGGETTI PROPONENTI E BENEFICIARI

Non sono ammesse, pena l'esclusione, le modifiche alla composizione dei soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j) del punto 1 del presente provvedimento, nella fase procedurale che intercorre tra la presentazione della domanda di contributo e la stipula del contratto con Agea.

È consentito il recesso di una o più imprese partecipanti al soggetto proponente di cui alle lett. h), i) e j) del punto 1 del presente provvedimento, a condizione che le restanti imprese mantengano i requisiti di partecipazione e di qualificazione e che tale recesso avvenga per esigenze organizzative proprie del soggetto collettivo, e non per eludere le cause di esclusione di cui al punto 9.

I soggetti proponenti di cui alle lett. h), i) e j), del punto 1 sono obbligati a comunicare alle Autorità competenti qualsiasi modifica della compagine.

Non è ammessa alcuna modifica del beneficiario tranne nei casi previsti ai commi 6 e 7 dell'art. 15 del **Decreto**.

13 VARIAZIONI AI PROGETTI

In caso di variazioni al progetto approvato si applica quanto stabilito dall'art. 15 del **Decreto**.

Per le varianti di cui all'art. 15, comma 1, lett. b) del **Decreto**, il beneficiario presenta all'ufficio regionale competente l'istanza redatta conformemente all'**Allegato Q** dell'**Avviso**, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ufficio.produzioni.vegetali@cert.regione.basilicata.it.

Le variazioni sono debitamente motivate e, comunque, non snaturano la strategia complessiva del progetto, in particolare il mercato/paese di destinazione, né modificano elementi che ne hanno

determinato la posizione in graduatoria e sono conformi ai costi di riferimento di cui all'**Allegato M** dell'**Avviso**. Tali variazioni sono esaminate dal competente Comitato in conformità a quanto disposto dell'art. 15 del **Decreto** e sono realizzate solo dopo l'avvenuta approvazione.

In caso di varianti di cui all'articolo 15 comma 1 lett. a) del **Decreto**, il beneficiario comunica alle autorità competenti e ad AGEA le modifiche al progetto prima della loro esecuzione, tramite la compilazione dell'**Allegato S** dell'**Avviso**.

14 ELENCO DELLE AREE GEOGRAFICHE OMOGENEE, DEI PAESI TERZI, DEI MERCATI DEI PAESI TERZI E DEI MERCATI EMERGENTI

Sono individuate alcune aree geografiche omogenee equiparabili al singolo Paese terzo, esclusivamente ai fini della determinazione degli importi minimi progettuali. L'elenco delle aree geografiche omogenee, dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti sono riportate nell'**Allegato R** dell'**Avviso**.

15 NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia alle disposizioni ministeriali contenute nei DM MiPAAFT n. 3893 del 4/4/2019, DM MiPAAF n. 6986 del 02/07/2020, DD MiPAAF n. 9193815 del 30/09/2020 e più in generale alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.